

104.(Mancata intimazione ai testimoni)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 104. (1) (Mancata intimazione ai testimoni)

Art. 104. (1) (Mancata intimazione ai testimoni)

1. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.
2. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Documenti collegati:

[prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9840 del 20/04/2018](#)

Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità. Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp.

[prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18478 del 01/09/2014](#)

Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18478 del 01/09/2014

[Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18478 del 01/09/2014](#)

Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie. Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al

104.(Mancata intimazione ai testimoni)

[Prova civile - testimoniale - ammissione \(procedimento\) - intimazione di comparizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 17/01/2013](#)

Mancata comparizione di testimoni ritualmente citati - Onere di nuova citazione in capo alla parte interessata - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di

[Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4189 del 22/02/2010](#)

Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova - Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione. Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello